CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24

L'anno duemila ventitré, il giorno 15 giugno, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale.

PREMESSO CHE

- a seguito dei recenti interventi normativi (D.L. 21.3.2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, D.L. 30.4.2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79) è in corso di definizione il nuovo il quadro giuridico di riferimento in tema di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico;
- in attesa della conclusione della trattativa per il rinnovo del CCNL del Comparto istruzione e Ricerca, non è
 possibile procedere, sulla base del suddetto nuovo quadro giuridico, alla predisposizione del CCNI sulle
 utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico, per il triennio relativo agli AA.SS. 2023/24,
 2024/25 e 2025/26;
- l'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e le OO.SS. nazionali comparto Istruzione e ricerca, in data 13 giugno 2023, hanno sottoscritto l'ipotesi di intesa con la quale, per l'A.S. 2023/24, continuano ad essere applicate, con alcune precisazioni, le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico, per gli AA.SS. 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

VISTA

la nota ministeriale, prot. n. 34778 del 14 giugno 2023, avente ad oggetto "Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2023/24", con la quale sono state fornite, agli Uffici Scolastici Regionali, le relative indicazioni operative.

LE PARTI CONCORDANO

Art. 1

Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto

- a) Il presente contratto, nel rispetto delle indicazioni operative della nota ministeriale, prot. n. 34778 del 14 giugno 2023 e delle precisazioni contenute nell'ipotesi di intesa del 14 giugno 2023, di cui in premessa, e delle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 14.8.2012 n. 135, e nell'art. 1, comma 69, della Legge 107/2015, unitamente al testo di ipotesi di C.C.N.I. siglato in data 8 luglio 2020, di seguito denominato CCNI, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, individua, per il solo a.s. 2023/24,i criteri e definisce le modalità, a livello regionale, per la determinazione dei posti e cattedre disponibili per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni.
- b) Al fine di formare il maggior numero di cattedre possibili, al massimo su tre comuni limitrofi, viciniori e facilmente raggiungibili, gli Uffici di Ambito territoriale, denominati da ora A.T., sentiti i Dirigenti scolastici

interessati, provvederanno ad associare gli spezzono orari, di norma fino al completamento dell'orario d'obbligo di cattedra o di servizio. Alle OO.SS. territoriali sarà data informativa successiva sui relativi provvedimenti.

- c) Le utilizzazioni potranno avvenire su tutte le sedi disponibili, procedendo, nella prima fase delle operazioni, alla conferma, su domanda dell'interessato, ove le norme lo consentano, nella stessa sede dell'anno precedente. In particolare, occorrerà tener presente l'art. 1 comma 2 del CCNI "Il presente contratto () è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati."
- d) Il personale docente, escluso quello di IRC, che intenda chiedere l'utilizzo per tutte le fattispecie non previste dal sistema Polis, ma comunque previste dal presente contratto, deve inoltrare la relativa domanda, in forma cartacea ai rispettivi A.T.

Per le fattispecie previste dalla suddetta lettera d) l'Amministrazione predispone apposito modello cartaceo, e un ulteriore modello di rinuncia alla proroga automatica degli utilizzi.

Art. 2

Quadro delle disponibilità

I Dirigenti degli A.T. predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, dopo aver dato attuazione a quanto contenuto all'art.2 comma 6 CCNI che prevede che "il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore". Il suddetto quadro dovrà contenere:

- 1. i posti residuati vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità;
- 2. i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, per tutti gli ordini e gradi di scuole;
- 3. tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i posti e gli spezzoni derivanti da part-time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, incarichi di presidenza, a seguito dell'assunzione di nuovi dirigenti scolastici, congedi annuali derivanti dalla L. 104 etc; i posti di sostegno anche in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale, nonché i posti vacanti e/o disponibili nell' organico a seguito della prosecuzione e/o della relativa evoluzione delle attività regionali e/o provinciali che hanno una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, già avviati nello scorso anno:
- 4. nella scuola secondaria di I e II grado, i posti costituiti con le ore, comunque residuate, disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica della provincia e, a domanda dell'interessato, con gli spezzoni di ore di sostegno, presenti nella stessa istituzione scolastica, che non siano state utilizzate per la formazione di cattedre orario esterne;
- 5. l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado;
- 6. le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A022 italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola;
- 7. i posti di ufficio tecnico;

- 8. i posti di italiano L2;
- 9. i posti di lingua straniera della scuola primaria, costituiti in organico di diritto, in non più di 7/8 classi, per non meno di 18 ore, resisi vacanti dopo i movimenti, e quelli eventualmente istituiti in organico di fatto, compresi gli spezzoni orario. I Dirigenti scolastici, invitati a strutturare i posti in modo tale da assicurare un'equa distribuzione di classi fra il personale interessato, salvaguarderanno, ove possibile, la continuità didattica;
- 10.i posti e/o gli spezzoni orari resisi disponibili a seguito delle autorizzazioni al part-time concesse, per motivi straordinari, adeguatamente motivati, oltre il termine di scadenza, nonché per le autorizzazioni concesse, per le classi di concorso in esubero, anche oltre il limite percentuale;
- 11.i posti richiesti dalle Istituzioni scolastiche, esclusivamente per gli insegnanti teorico tecnico pratici, per i progetti previsti dall'art. 2 comma 10 del CCNI;
- 12. gli eventuali posti derivanti dalla diffusione della pratica musicale della scuola primaria.

Art. 3

Modalità di informazione e rapporto con le OO.SS. territoriali

I Dirigenti degli A.T., prima di avviare le operazioni, illustreranno, in un apposito incontro, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo, le modalità di gestione delle operazioni e il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale, che verrà, successivamente, pubblicato sul sito dell'A.T. Nel corso del suddetto incontro sarà definito il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie che sarà pubblicato sul sito e di cui si darà apposita comunicazione alle istituzioni scolastiche. Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS., in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo. Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

Art. 4

Criteri generali per l'utilizzazione del personale docente ed educativo

- A) La sequenza delle operazioni dovrà rispettare quanto stabilito dalle disposizioni nazionali.
- B) UTILIZZAZIONI SUL SOSTEGNO
 - b1) I Dirigenti degli A.T, potranno utilizzare i docenti, privi del titolo di specializzazione, su posti di sostegno eventualmente disponibili, nell'ordine e grado di scuola di appartenenza e previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle relative graduatorie;
 - b2) L'utilizzo in altro ordine e grado di scuola si applica, tenendo conto del titolo di studio, esclusivamente a personale appartenente a classi di concorso in esubero e fino al riassorbimento del medesimo;
 - b3) In considerazione della particolare carenza sul territorio regionale di personale specializzato sul sostegno e in deroga all'art 2 c.1 lett. e) CCNI, è possibile l'utilizzazione sul sostegno di docenti appartenenti a posto

o classe di concorso non in esubero, purché in possesso del titolo di specializzazione su sostegno del proprio grado di scuola, che potranno, a domanda, chiedere l'utilizzazione in altro ruolo purché in possesso della specifica abilitazione. Nelle predette operazioni hanno precedenza i docenti di cui all'art 7 lettera a) del presente contratto.

- C) Nel caso in cui, dopo le operazioni di utilizzazione indicate ai precedenti punti, permangano ancora docenti da utilizzare, gli stessi saranno temporaneamente assegnati all'Istituzione Scolastica dove hanno prestato servizio nell' anno scolastico precedente, in attesa dell'utilizzo definitivo.
- D) I docenti di scuola secondaria di I e II grado, trasferiti quali soprannumerari, a domanda condizionata, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità, hanno titolo ad ottenere l'utilizzazione presso quest'ultima anche su posto formato con l'abbinamento di ore appartenenti alla classe di concorso di titolarità e altra classe di concorso per cui siano in possesso della prescritta abilitazione e/o titolo di studio, da autocertificare all'atto della convocazione o della presentazione o dell'integrazione della domanda.
- E) Qualora il numero di docenti da utilizzare sia inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportano un maggior onere finanziario. Devono essere pertanto coperti prioritariamente i posti vacanti fino al 31 agosto, quindi i posti cattedra disponibili fino al 30 giugno e, successivamente, i posti con orario inferiore a cattedra.
- F) in riferimento all'art.2, comma 1, lettera f) del CCNI sulle utilizzazioni, si consente l'utilizzo a domanda sui CPIA, prioritariamente, al personale docente perdente posto in altro CPIA. Tale criterio si applica anche alle sezioni carcerarie e ospedaliere. Nell'ambito del sistema di istruzione degli adulti è possibile anche l'utilizzo su posto CPIA da parte di titolari di sezione carcerarie e viceversa.
- G) Per il personale docente dei licei musicali e coreutici, si applica esclusivamente quanto previsto dall'art 6 bis del CCNI.
- H) Sarà possibile per il personale docente ed educativo, le cui richieste di utilizzazione non siano state soddisfatte nel corso delle precedenti operazioni, ottenere il rientro nella scuola di precedente titolarità nel caso di disponibilità sopravvenuta a seguito di provvedimenti di assegnazione provvisoria in uscita e/o di provvedimenti di altra natura. Le suddette operazioni non potranno comunque pregiudicare quelle precedentemente effettuate. Al termine di tutte le operazioni di immissione in ruolo, sui posti rimasti vacanti e disponibili del relativo contingente assegnato e prima dell'attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato, dovranno essere prese in considerazione le richieste di assegnazione provvisoria e di utilizzazione non ancora soddisfatte. Nel caso in cui, successivamente all'avvio della procedura del conferimento delle supplenze annuali da GPS, per effetto di assegnazioni provvisorie autorizzate tardivamente da Uffici di Ambito territoriale di regioni diverse dal Piemonte, si rendessero disponibili i relativi posti, gli stessi dovranno essere utilizzati, prioritariamente, per soddisfare le richieste di utilizzazione e assegnazione provvisoria già non autorizzate per carenza di disponibilità.
- I) Come previsto dall'art. 14 comma 17 lettera b) del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L.14.8.2012 n. 135, si precisa che nelle successive fasi di gestione del personale ancora da impegnare definitivamente, è esclusa l'assegnazione d'ufficio su posti di sostegno per il personale sprovvisto del titolo di specializzazione.

- L) RICOMPOSIZIONE COE e COI. Può presentare la domanda di utilizzo:
 - 11) il personale la cui cattedra interna sia stata trasformata, nel corso della fase associativa, in COE;
 - l2) il personale a cui sia stata modificata la precedente composizione della COE e che non avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento;
 - 13) il personale la cui COE sia stata formata con spezzoni in scuole distanti oltre i 30 km.
 - Gli stessi docenti hanno la possibilità di completare l'orario nella medesima scuola, mediante utilizzazione, con ore di organico di fatto della stessa materia e/o di materie per le quali sia in possesso del relativo titolo di studio previsto, comprensive di quelle di sostegno in deroga autorizzate all'istituzione scolastica, anche spezzando, ove possibile, i relativi contributi orari.
- M) Si riconosce ai docenti soprannumerari che hanno avuto come sede di trasferimento una cattedra divisa in tre sedi di istituzioni scolastiche diverse, di chiedere all'A.T competente l'ottimizzazione della cattedra anche attraverso l'abbinamento con ore vacanti delle scuole viciniori.
- N) Si riconosce la possibilità di utilizzo al personale docente titolare su posto di potenziamento, ma appartenente a classe di concorso non presente nel quadro orario dell'istituto di titolarità, anche in istituzione scolastica di ordine diverso purché in possesso dell'abilitazione o del titolo all'insegnamento.
- O) Per i punti di cui alle lettere L), e M) potranno essere attivate le procedure di ottimizzazione, con riformulazione delle cattedre orario esterne, finalizzate ad autorizzare il completamento dell'orario da parte del docente, da attuarsi con l'utilizzo di spezzoni orari formatisi in organico di fatto procedendo, ove necessario, a formare gli spezzoni necessari per la suddetta operazione. Delle succitate procedure si forniscono alcuni esempi.
 - Es. n. 1: cattedra orario esterna formata in organico di diritto con 10 ore in istituzione scolastiche di 1 comune e di 8 ore in istituzione scolastiche di comune diverso e non limitrofo: se in organico di fatto si crea uno spezzone di pari orario nel comune dell'istituto con maggiore numero di ore, il docente può essere utilizzato sul suddetto spezzone per completamento orario lasciando libero lo spezzone nel comune non limitrofo.
 - Es. n. 2: stessa situazione con n. 2 spezzoni di 10 ore: suddetto contributo orario può essere frazionato (n. 8 + n. 2 ore) e chiedere l'utilizzo sulle ore mancanti.
 - <u>Es. n. 3</u>: nell'impossibilità di procedere all'ottimizzazione/riformulazione della cattedra con ore curriculari, su richiesta del docente, sarà possibile completare la cattedra con spezzoni di ore di sostegno, salvaguardando le esigenze educative dell'allievo.
 - <u>Es. n. 4</u>: I docenti titolari su COE hanno la precedenza ad essere utilizzati sulle COI che si rendessero disponibili all'interno della scuola di titolarità e/o di incarico.

Art. 5

Criteri specifici per l'utilizzazione del personale educativo

Il personale educativo soprannumerario su scala provinciale è utilizzato nelle istituzioni convittuali della propria provincia per progetti didattici da svolgersi con i convittori e i semiconvittori. Su specifica richiesta dell'interessato è consentita l'utilizzazione in istituzioni convittuali di provincia diversa nella regione Piemonte o per profili professionali diversi da quello di educatore esclusivamente nel caso di

possesso del titolo richiesto per il suddetto profilo professionale.

Art. 6

Criteri proroghe utilizzazione docenti su posti di sostegno

- a) Sono disposte d'ufficio, salvo formale rinuncia del docente interessato, su posti disponibili di sostegno, le proroghe delle utilizzazioni, come previsto dal CCNI, nei confronti delle seguenti categorie:
 - docenti specializzati, titolari di posti comuni, appartenenti a categoria con personale in esubero;
 - docenti specializzati, titolari di posti comuni, non appartenenti a categoria con personale in esubero;
 - docenti di cui al punto b3) dell'art. 4 del CIR.
- b) I docenti appartenenti a categorie con personale in esubero che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi intensivi, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono soggetti alla proroga d'ufficio su posti di sostegno e comunque a prestare servizio su tale tipologia disposti.
- c) Nel caso in cui il numero di docenti da prorogare sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola, si terrà conto del punteggio attribuito secondo le tabelle del CCNI.
- d) La domanda di rinuncia dovrà essere prodotta entro il termine stabilito per la presentazione delledomande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Art. 7

Criteri utilizzazione docenti su posti di sostegno

- a) I docenti titolari su posto comune in possesso della specializzazione e del titolo di studio relativi a posti di grado diverso da quello di titolarità possono chiedere l'utilizzazione su posto di sostegno di grado diverso corrispondente ai suddetti titoli posseduti, con precedenza rispetto al precedente punto b3) dell'art. 4 del CIR. Tale possibilità è estesa ai docenti titolari di sostegno in caso di mancato accoglimento della domanda di mobilità professionale.
- b) La copertura di posti di sostegno con docenti non specializzati sarà disposta, previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle relative graduatorie. Le operazioni di proroga a domanda avranno la precedenza sulle nuove domande di utilizzo sul sostegno. Per le nuove domande di utilizzo sul sostegno sarà garantita la precedenza ai docenti frequentanti i relativi corsi di riconversione professionale.
- c) Nel caso di trasferimento di alunno diversamente abile, per il quale è previsto l'insegnante di sostegno (con rapporto l a l) in corso d'anno, l'insegnante di sostegno è tenuto, salvo comprovate e particolari condizioni, a seguirlo nell'ambito del comune di servizio e nei comuni limitrofi. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. (Per tutte le altre situazioni, il movimento può avvenire fra comuni confinanti). Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente a tempo indeterminato è utilizzato, nell' ordine:
 - sulla scuola di titolarità con completamento in altra scuola viciniore e facilmente raggiungibile;
 - sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno, all' interno della propria scuola;
 - in supplenze, sul sostegno e sulla propria classe di concorso, nella scuola di titolarità o nelle scuole viciniori (bacini di utenza contigui).

Nel caso in cui si trasferisca dall'istituzione scolastica un alunno con certificazione per il quale è previsto un insegnante di sostegno con rapporto 1 a 2, l'insegnante medesimo segue l'alunno, nell'ambito del comune di servizio purché sia scuola viciniore e facilmente raggiungibile. Per situazioni riferite al comune di Torino ciò può avvenire anche per una scuola di altro comune purché esso sia confinante con il distretto di provenienza. Per tutte le altre situazioni il movimento può avvenire fra comuni confinanti.

d) Nei casi in cui, nella medesima istituzione scolastica, a seguito del trasferimento, in corso d'anno, di più alunni diversamente abili, si creino le condizioni per un'eccedenza oraria di personale docente di sostegno rispetto alle necessità interne, il relativo personale in eccedenza sarà utilizzato per progetti di rete finalizzati al potenziamento del servizio sul sostegno. L'A.T. comunicherà al Dirigente Scolastico le possibili scuole interessate a far parte della rete, invitando lo stesso a procedere, d'intesa con le istituzioni scolastiche individuate, all'elaborazione dell'apposito progetto.

Art. 8

Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero

- a) Gli insegnanti tecnico pratici transitati dagli EE.LL. allo Stato, ai sensi dell'art.8 L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 38/98 ai quali si applica l'art. 14 comma 14 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in legge 135 del 7 agosto 2012, possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alle specializzazioni su sostegno.
- b) Il piano delle disponibilità deve prevedere:
 - 1. posti o spezzoni curricolari;
 - 2. posti di Ufficio Tecnico negli Istituti Professionali e nei Tecnici sui quali l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici in esubero ha precedenza rispetto agli esterni graduati secondo le tabelle ministeriali;
 - 3. posti di sostegno residuali previo accantonamento di tutti i posti per i docenti non di ruolo specializzati aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato ed inclusi nelle relative graduatorie;
 - 4. tutti i posti richiesti relativi ai progetti di cui all'art. 1, comma 65, della Legge 107 del 2015;
 - 5. posti di cui all'art.2 lettera a) punto 9 della presente CIR. Su detti posti, l'utilizzazione degli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata a domanda, prioritariamente fra i docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, fra i docenti in esubero, tenendo conto del punteggio loro attribuito;
 - 6. eventuali situazioni di "messa a disposizione" per supplenze brevi e saltuarie.

PERSONALE A.T.A.

Art. 9

Per il quadro delle disponibilità del personale A.T.A. si fa riferimento al CCNI.

Art. 10

Sostituzione del D.S.G.A.

La copertura dei posti, del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, rimasti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico a conclusione delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, avverrà con il seguente ordine delle operazioni:

- I. copertura da parte degli Assistenti Amministrativi in servizio presso la stessa scuola del posto vacante e/o disponibile in possesso della 2^ posizione economica;
- II. in mancanza di Assistenti Amministrativi, in possesso della 2[^] posizione economica, si procede alla copertura del posto, con le procedure previste dall'art.47 del CCNL previa apposita domanda al dirigente scolastico della scuola di titolarità.

Gli assistenti amministrativi di ruolo che hanno chiesto il trasferimento per l'A.S. 2023/24, concorrono all'incarico da DSGA, ai sensi dell'art. 47, nella scuola dove hanno ottenuto il trasferimento, producendo apposita domanda da inviarsi al dirigente scolastico della scuola di nuova titolarità, immediatamente dopo la pubblicazione dei trasferimenti.

Concluse le suddette operazioni, qualora si verificasse il permanere di una disponibilità di posti, gli AT acquisiranno le disponibilità del personale assistente amministrativo interessato a svolgere le mansioni di DSGA in scuole diverse dalla propria, che dovrà produrre specifica domanda.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare domanda gli assistenti amministrativi che hanno formalmente rifiutato di svolgere il suddetto incarico nella scuola di titolarità e quelli che nel precedente anno scolastico, dopo aver accettato l'incarico, anche in altra scuola diversa da quella di titolarità, abbiano rinunciato allo stesso. Fanno eccezione coloro che hanno rifiutato e/o rinunciato all'incarico per giustificati motivi suffragati da idonea documentazione (salute, famigliari, etc).

Gli A.T., sulla base delle domande pervenute, formuleranno, in tempo utile ad assicurare la copertura dei relativi posti vacanti sin dal 1° settembre, apposita graduatoria distinta in 3 fasce: A, B e C.

FASCIA A

- 1) assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, con almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., che siano in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l'area D;
- 2) in subordine, gli assistenti amministrativi in possesso della 2^ posizione economica che abbiano prestato servizio, almeno per un anno scolastico, come DSGA, graduati attraverso il solo servizio effettivo prestato in qualità di DSGA. La valutazione sarà effettuata attribuendo un punto per ogni mese di servizio effettivo prestato, o frazione superiore a 15 giorni, per anno scolastico.

FASCIA B

Nella fascia B saranno inseriti gli assistenti amministrativi in possesso della 2[^] posizione economica.

FASCIA C

Nella fascia C saranno inseriti tutti gli altri assistenti amministrativi non in possesso della 2[^] posizione economica, con titolo di studio non inferiore al diploma di maturità, anche quadriennale.

Nelle fasce B e C i candidati saranno graduati sulla base dei titoli culturali in possesso e del servizio prestato:

titoli culturali:

diploma di maturità (2 punti), Laurea triennale generica (3 punti), Laurea triennale specifica (4punti), laurea magistrale o vecchio ordinamento generica (5 punti); Laurea magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti (8 punti). In caso di possesso di laurea triennale (specifica e non) e di laurea magistrale o vecchio ordinamento (specifica e non) si valuta solo la laurea superiore, cioè laurea magistrale o vecchio ordinamento (specifica e non).

servizio prestato: da DSGA (I punto per ogni mese), da assistente amministrativo (0,50 per ogni mese); Definita la graduatoria provinciale, le nomine verranno effettuate nel seguente ordine:

- personale inserito nella fascia a)
- personale inserito nella fascia b)
- personale inserito nella fascia c)

Assegnazione utilizzazioni e scelta della sede candidati da graduatorie provinciali

- 1- Prima fase: Conferma sede scolastica anno precedente: all'interno della fascia A, a prescindere dalla relativa posizione in graduatoria, le utilizzazioni saranno disposte con priorità, a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
- 2- Seconda fase: Utilizzazione ed assegnazione nuova sede, nel limite dei posti disponibili all'esito della prima fase, ai candidati che, a prescindere dalla relativa posizione in graduatoria, non hanno avuto la possibilità di avere confermata la sede presso cui hanno prestato servizio in qualità di DSGA facente funzione, per sopravvenuta indisponibilità della stessa;
- 3- Terza fase: nel limite dei posti disponibili all'esito della seconda fase, le utilizzazioni saranno disposte nel pieno rispetto della nuova graduatoria della fascia A; Tutti i posti vacanti e disponibili all'esito delle 3 fasi della Fascia A, saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria delle singole fasce B e C

Nel caso in cui, al termine di tutte le procedure di cui ai punti precedenti, risultino ancora disponibili posti di DSGA, i Dirigenti degli AT potranno accedere alle graduatorie provinciali delle province viciniori.

I tempi e le modalità di tutte le suindicate operazioni saranno definiti dai singoli AT, previa preventiva informazione alle OO.SS. territoriali, e comunque in tempo utile a garantire la copertura dei posti fin dal 1° settembre.

Esperite tutte le precedenti operazioni, in caso di posti ancora disponibili, si farà ricorso all'istituto della "reggenza".

L'A.T. pubblicherà l'elenco delle sedi libere e, acquisite le disponibilità dei DSGA in servizio ad assumere l'incarico aggiuntivo procederà, sulla base delle preferenze indicate dagli interessati che saranno graduati secondo la loro anzianità nel ruolo di DSGA, all'affidamento dell'incarico stesso.

Le supplenze su posti lasciati scoperti dall'assistente amministrativo per sostituzione DSGA avranno scadenza il 30 giugno, fatte salve le eventuali autorizzazioni alla proroga.

PROCEDURE STRAORDINARIE DI INDIVIDUAZIONE VALEVOLI ESCLUSIVAMENTE PER L'A.S. 2023/24

Qualora, esperite tutte le procedure di individuazione sopra indicate, alla luce del rilevante numero di unità di personale trasferito in altre regioni all'esito delle procedure di mobilità ed all'esaurimento della G.M. dell'ultimo concorso ordinario per la qualifica di DSGA, risultassero ancora vacanti e disponibili ulteriori sedi scolastiche, in relazione alla necessità di assicurare la presenza, sin dal 1 settembre 2023, di tale figura professionale presso tutte le istituzioni scolastiche della regione Piemonte, ed esclusivamente per l'a.s. 2023/24, mutuando l'intesa nazionale relativa all'a.s. 2019/20 e nel rispetto delle relative indicazioni ministeriali di cui alla nota prot. n. 40769 del 13/9/2019, gli A.T e, in subordine, i Dirigenti scolastici, potranno utilizzare le ulteriori procedure straordinarie di individuazione, secondo l'ordine di seguito indicato.

- I) In base ai criteri e alla procedura di cui all'art. 14, del CCNI del 12.6.2019, gli A.T. potranno procedere, acquisitane preventivamente la disponibilità, alla utilizzazione di personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo di altra provincia dello stesso USR o, in subordine, di altro USR;
- 2) Gli A.T. potranno conferire, previa espressa accettazione, l'incarico ad assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall'a.s.2023-24. In tal caso il servizio prestato sarà considerato valido al fine del periodo di prova del relativo profilo professionale di assistente amministrativo;
- 3) Gli A.T. potranno conferire l'incarico, nel caso in cui risultassero, all'esito delle procedure di cui ai punti 1 e 2, ancora dei posti vacanti e disponibili e previa espressa accettazione del candidato, ad assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, solo se in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti. L'assegnazione delle relative sedi scolastiche dovrà essere effettuata nel pieno rispetto della relativa posizione nella graduatoria provinciale.

Nel caso, infine, in cui, all'esito di tutte le ordinarie e straordinarie procedure di individuazione di competenza degli A.T., risultassero ancora vacanti e disponibili delle sedi scolastiche, i Dirigenti degli Ambiti territoriali. procederanno ad autorizzare i Dirigenti scolastici interessati al conferimento dell'incarico, previa espressa accettazione, a candidati inseriti nella graduatoria di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all'interno della stessa e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti).

Nel caso in cui anche quest'ultima procedura non producesse alcun effetto, i Dirigenti degli Ambiti, sulla base di specifici accordi con le OOSS territoriali, potranno individuare ulteriori soluzioni organizzative finalizzate alla tempestiva individuazione del DSGA facente funzione.

Art. 11 Criteri utilizzazione personale A.T.A.

- a) Il personale A.T.A. appartenente ai profili di infermiere e guardarobiere in soprannumero è utilizzato prioritariamente in altre scuole della provincia di appartenenza nelle quali siano previste professionalità affini.
- b) Il collaboratore scolastico, con nomina di custode da parte del dirigente scolastico in una scuola diversa da

quella di titolarità, può essere utilizzato, a domanda, nella sede in cui svolge la funzione di custodia, qualora il posto sia vacante o disponibile alla conclusione delle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria.

Non si può procedere a scambio di assegnazioni fra personale appartenente ad aree o profili professionali differenti.

Sulla base delle disponibilità determinatesi a seguito della concessione di provvedimenti di assegnazione provvisoria in uscita e/o di qualsiasi altra natura è possibile, al termine delle operazioni, accogliere domande di rientro nella scuola di precedente titolarità e/o servizio per il personale A.T.A. non soddisfatte durante le operazioni precedenti purché non pregiudichino le operazioni già effettuate.

Il personale A.T.A. in servizio presso istituzioni scolastiche con plessi e/o sezioni staccate distanti tra loro più di 30 km può presentare domanda di utilizzazione.

Art. 12 Norme comuni personale Docente Educativo ed ATA -Scambio posti fra coniugi

È possibile lo scambio di posti tra coniugi anche tra province diverse purché non si crei ulteriore esubero.

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Suraniti

IL DIRIGENTE

Giuseppe Bordonaro

F.L.C.-C.G.I.L.

C.I.S.L. Scuola

U.I.L. Scuola

S.N.A.L.S. -C.O.N.F.S.A.L.

FGU Gilda Unams Piemonte

ANIEF